DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE

Art. 9

Ammissione alla riproduzione di soggetti originari di altri Paesi

I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purche' in possesso dei requisiti fissati dalla normativa europea. E' altresi' ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purche' in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012. L'impiego di animali riproduttori, di materiale seminale, di ovuli e di embrioni originari da Paesi terzi e' ammesso se tali Paesi assicurano condizioni di reciprocita'. Non e' ammessa l'introduzione da Paesi terzi di materiale seminale, ovuli ed embrioni di animali clonati o di animali con ascendenti clonati.

Versione in vigore dal 9 giugno 2018, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della riproduzione animale
Estremi	Decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52
Capo	II — Riproduzione animale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2018

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-52-2018/art-9-ammissione-alla-riproduzione-di-soggetti-originari-di-altri-paesi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it